



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.:0872/60121

Fax:0872/620247

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: ragioneria@comuneroccasangiovanni.it

Copia conforme all'originale

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 41 del 21-12-2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2021, EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma del vigente regolamento, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CARAVAGGIO FABIO	P	CARAVAGGIO LINO	P
D' AMARIO EMANUELE	P	BOZZELLI PIO	A
MINERVINO FRANCESCO	P	MARTELLI MARCELLO	P
MELIZZA DALILA	A	COLLINI BEATRICE	P
ROMANO ALESSANDRO	P	FULVI-FIRMI DINA	P
PAOLUCCI FEDERICO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2

Partecipano alla seduta come Assessori esterni:

VERI' ERMINIO	P
CARAVAGGIO CARMELITA	P

Assume la presidenza il Signor ROMANO ALESSANDRO, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	N
---------------------------	---

Il Presidente cede la parola al segretario comunale per l'illustrazione della proposta posta al terzo punto dell'ordine del giorno, al cui termine, verificato che non ci sono interventi, la mette ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dal parere espresso in ordine alla regolarità tecnica dal competente funzionario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del .T.U. degli Enti Locali;

RILEVATO che il parere suddetto è favorevole;

All'unanimità

D E L I B E R A

Di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti.

Inoltre, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to ROMANO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico, il giorno 22-12-2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al numero 942;

E' copia conforme all'originale
Rocca San Giovanni, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa COLAIEZZI
MARIELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

- decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione. (art. 124, comma 3, del D.L.vo 267/2000).

Rocca San Giovanni, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA



Comune di **ROCCA SAN GIOVANNI**
66020 Provincia di CHIETI

Tel. 0872 607033 – 60121 – 60630 - 620092 Fax 0872 620247

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.41 DEL 14-12-2022

Settore: I - AFFARI GENERALI, RAGIONERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2021, EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100. APPROVAZIONE

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA - I SETTORE**

Data: 14-12-2022



Il Responsabile del servizio
Di Lullo Antonella

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 14-12-2022



Il Responsabile del servizio
Di Lullo Antonella

IL SOTTOSCRITTO PROPONENTE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DATO ATTO che i Comuni possono altresì acquisire partecipazioni al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

ACCERTATO che il Comune di Rocca San Giovanni con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 14/10/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

RICORDATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 2.10.2018 si è preso atto dello stato di attuazione del Piano di revisione straordinaria delle società che prevedeva la messa in liquidazione della società I.S.I. s.r.l. e la dismissione della società SAMNIUM;

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.41 del 14-12-2022 COMUNE DI ROCCA S.GIOVANNI

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del TUSP prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 del TUSP e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione) le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, TUSP, sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);

partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che, per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

RICORDATO che:

- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;

- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";

CONSIDERATO che il piano di razionalizzazione deve essere adottato anche ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- b) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Rocca San Giovanni e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTO l'art. 26, comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016 che, fatta salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018 del 21 dicembre 2018 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016;

RICORDATO che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.12.2018 è stata effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva partecipazioni al 31.12.2017, dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del TUSP e nel rispetto delle Linee guida condivise con la Corte dei conti, con le quali la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016" e al "Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";

- l'esito di quest'ultima ricognizione è stato comunicato, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27.12.2019 è stata effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva partecipazioni al 31.12.2018, dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del TUSP e nel rispetto della delibera della Corte dei Conti prima citata;
- l'esito di quest'ultima ricognizione è stato comunicato, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 10.12.2019 si è preso atto dello stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rocca San Giovanni, dirette ed indirette, al 31.12.2017;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 17.12.2020, è stata predisposta la relazione da presentare al Consiglio sullo stato di attuazione del Piano di revisione delle società al 31.12.2018 che prevedeva la messa in liquidazione della società I.S.I. s.r.l.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.12.2020 è stata effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva partecipazioni al 31.12.2019, dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del TUSP e nel rispetto della delibera della Corte dei Conti prima citata;

VISTO CHE:

- in data 04.11.2021, il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti, rilevazione che le amministrazioni pubbliche dovevano deliberare entro il 31.12.2021, con riferimento alla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020 e all'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2019;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.12.2021 è stata effettuata la ricognizione delle società di cui il Comune deteneva partecipazioni al 31.12.2020, dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del TUSP nonché lo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2019, nel rispetto delle sopra richiamate indicazioni del Dipartimento del Tesoro;

CONSIDERATO che il Dipartimento del Tesoro, in data 08.11.2022, ha pubblicato le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti, rilevazione che le amministrazioni pubbliche devono deliberare entro il prossimo 31 dicembre 2022, con riferimento alla revisione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2021 e all'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante 1) dalla scheda di rilevazione con riferimento allo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione, 2) dalla scheda di rilevazione con riferimento alla revisione periodica al 31.12.2021, e infine 3) dalla scheda della ricognizione dei rappresentanti nominati dall'Ente, tutte costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di approvare la relazione, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rocca San Giovanni, dirette ed indirette, al 31.12.2020, piano approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 del 28.12.2021 e già sopra richiamato;
2. di approvare la ricognizione e la revisione periodica delle società in cui il Comune di Rocca San Giovanni detiene partecipazioni al 31/12/2021, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100 e analiticamente dettagliata nella scheda di rilevazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la Scheda relativa la ricognizione al 31.12.2021 dei rappresentanti nominati dall'Ente, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
4. di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato sub 2;
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 alla Struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> e di trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente sull'applicativo Con.Te ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
7. di dichiarare la deliberazione che approva il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.



Il Proponente
Dr. Fabio Caravaggio

